

# Condizioni generali di vendita – Mondì San Pietro in Gu

## 1. Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano esclusivamente ed espressamente per le forniture di merci e servizi (di seguito nel complesso: forniture) tra Mondì San Pietro in Gu S.r.l. (Mondì) e l'acquirente (nell'insieme: le parti) nonché per eventuali forniture future, in deroga a qualsiasi condizione specifica o generica riportata sull'ordine d'acquisto o su altri documenti dell'acquirente. Eventuali deroghe a queste condizioni generali di vendita dovranno essere concordate per iscritto. Se una o più clausole delle presenti condizioni generali di vendita divenisse per qualsiasi motivo invalida o inefficace, le rimanenti condizioni continueranno ad essere valide.

## 2. Offerta, informazioni, stipula del contratto

Ogni e qualsivoglia offerta sarà vincolante solo se accettata per iscritto. Qualsiasi informazione relativa alla qualità o comunque contenuta nelle specifiche tecniche, in opuscoli e ogni altra informazione saranno considerate solo a titolo indicativo, senza alcun impegno. Quanto sopra vale anche per forniture di campioni, campioni di bobine stampate e articoli simili.

Il contratto sarà vincolante solo a seguito di conferma d'ordine scritta rilasciata da Mondì. Eventuali modifiche successive ai dati dell'ordine causate dall'acquirente autorizzeranno Mondì a modificare di conseguenza quelle parti del contratto interessate dalle modifiche. Qualsiasi accordo verbale così come modifiche dell'ordine devono essere confermati per iscritto da Mondì.

## 3. Prezzi, termini di pagamento, ritardo

Se non diversamente concordato, i prezzi si intendono franco fabbrica (cd. "ex works"), IVA esclusa. L'acquirente si fa carico di qualsiasi onere, imposta e dazio relativi alle forniture.

I pagamenti saranno considerati effettuati solo al momento in cui la banca di Mondì né dà conferma scritta a Mondì stessa.

In ogni caso di ritardato pagamento, l'acquirente è da considerarsi in mora senza necessità di alcuna notifica. In caso di omesso pagamento Mondì è autorizzata ad applicare interessi di mora secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 in accordo con la Direttiva 2000/35/CE, più eventuali costi e spese necessari per l'incasso del credito.

In caso di reiterato omesso pagamento o in caso di cambiamento della valutazione del merito creditizio dell'acquirente, Mondì sarà autorizzata a richiedere il pagamento anticipato delle forniture, anche se il pagamento anticipato non è stato precedentemente concordato. Eventuali costi e spese derivanti saranno a carico dell'acquirente.

È esclusa qualsiasi compensazione dei conti o ritenuta di pagamenti da parte dell'acquirente, ad eccezione del caso in cui eventuali contropretese siano riconosciute per iscritto, non siano contestate o siano accertate con sentenza definitiva e assoluta. Non è ammessa la cessione di pretese dell'acquirente a terzi senza previo consenso scritto di Mondì.

## 4. Esecuzione della fornitura e passaggio del rischio

Se non diversamente concordato, Mondì sceglierà le materie prime, i processi produttivi e la modalità di spedizione. L'imballaggio verrà stabilito alla conferma dell'ordine. L'assicurazione del trasporto sarà stipulata solo su esplicita istruzione dell'acquirente e a sue spese.

In caso di forza maggiore ovvero in ogni caso non dipendente dalla volontà di Mondì, Mondì avrà il diritto di immagazzinare le merci previste dalla conferma d'ordine presso Mondì stessa o presso lo spedizioniere, a rischio e spese dell'acquirente; ciò costituirà pieno adempimento dell'obbligo di spedizione da parte di Mondì.

Il rischio di parziale o totale danneggiamento delle merci passerà all'acquirente al più tardi al momento della consegna delle merci. In caso di ritardata consegna per circostanze dipendenti dall'acquirente, il rischio passerà all'acquirente alla data di notifica che le merci sono pronte per essere spedite. Mondì avrà il diritto di addebitare all'acquirente i costi di magazzino a partire dal mese successivo alla notifica della pronta spedizione e a disporre delle merci a sua discrezione, trascorso senza esito un adeguato periodo di dilazione. Resta salvo ogni ulteriore reclamo.

## 5. Termine di consegna, forniture parziali, differenze

Termini, modalità e quantità di consegna saranno esclusivamente quelli risultanti dalla conferma d'ordine scritta emessa da Mondì. Mondì avrà il diritto di effettuare forniture parziali, se ragionevoli per l'acquirente.

I termini di consegna saranno da considerarsi solo a titolo indicativo, salvo il caso in cui sia espressamente previsto per iscritto che siano vincolanti. Se Mondì non stabilisce la decorrenza iniziale del termine di consegna, detta decorrenza avrà inizio a partire dalla data della conferma d'ordine ma, comunque, in ogni caso non prima che l'acquirente abbia adempiuto a tutti i propri obblighi anteriori alla fornitura, conformemente al contratto (es. requisiti tecnici, commerciali, ecc.). Nel caso in cui l'acquirente richieda modifiche dopo l'accettazione dell'ordine, il termine di consegna avrà inizio solo alla conferma scritta di tali modifiche rilasciata da Mondì. Inoltre, il termine di consegna non decorrerà prima che l'acquirente, qualora le seguenti fattispecie siano contrattualmente previste, abbia dimostrato l'avvenuta apertura di una lettera di credito o il versamento di un acconto o la presentazione di una garanzia. Il termine di consegna è soddisfatto se le merci oggetto della fornitura lasciano la Mondì al più tardi l'ultimo giorno del termine di consegna stabilito o se Mondì notifica che le merci sono pronte per la spedizione entro il termine di consegna.

Mondì è autorizzata a modificare le quantità fino a un massimo del 20% per gli articoli standard esodi n.° inferiore a 20.000 pezzi, 10% per beni da 20.001 a 50.000 pezzi e fino al 5% oltre 50.000 pezzi; si tratta di prassi ordinarie in questo settore e, quindi, ragionevoli.

Salvo diversi accordi indicati nella conferma d'ordine, Mondì utilizzerà i propri normali standard di imballaggio riguardo alla misura dei pallets, quantità di sacchi per pallet e protezione degli stessi.

## 6. Garanzie e responsabilità

L'acquirente è tenuto a esaminare ogni fornitura immediatamente al suo arrivo. Qualsiasi difetto evidente (compresi danni di trasporto), incompletezza delle merci o altre differenze rispetto alla conferma d'ordine, dovrà essere segnalato per iscritto esclusivamente a Mondì, quindi anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1745 del codice civile, immediatamente all'arrivo della fornitura a destinazione, specificando il tipo di difetto, incompletezza o altra differenza e citando il numero di fattura o del documento di trasporto. In caso di presunti danni derivanti a giudizio dell'acquirente a causa del trasporto, l'acquirente medesimo dovrà indicare detti presunti danni, fermi rimanendo gli obblighi di cui al presente articolo, anche nella documentazione del trasporto. Eventuali difetti nascosti (compresi i difetti che dovessero emergere durante la lavorazione) dovranno essere segnalati immediatamente appena scoperti; si presuppone che i difetti latenti siano normalmente riscontrabili entro un periodo di sessanta giorni dall'arrivo, salvo il caso in cui l'acquirente possa dimostrare che non era ragionevolmente possibile notare il difetto entro tale periodo. Su richiesta di Mondì dovranno essere rispettati a Mondì dei campioni delle merci difettose. Qualsiasi rivendicazione dell'acquirente a causa dei difetti o dell'incompletezza della merce è esclusa se non sono soddisfatte le summenzionate obbligazioni.

L'acquirente dovrà notificare immediatamente a Mondì eventuali segnalazioni di articoli difettosi pervenute dai suoi clienti e riguardanti le merci fornite. Se l'acquirente omette di ottemperare a questa obbligazione, non potrà avanzare verso Mondì pretese per la merce difettosa né Mondì sarà tenuta a indennizzarlo.

In caso di accertata responsabilità di Mondì, Mondì sceglierà di riparare i sacchi o fornire articoli sostitutivi. In ogni caso Mondì risponderà sempre e solo limitatamente al valore della merce fornita e contestata.

Sono escluse pretese basate sui difetti se si tratta di differenze trascurabili rispetto alle specifiche concordate e/o di un solo minor pregiudizio dell'applicabilità. Sono escluse eventuali pretese per danni di qualsiasi tipo causati da uso improprio o sostituzione delle merci oppure da avvisi o istruzioni errate fornite dall'acquirente. In particolare, non sono ammessi reclami dell'acquirente per alterazioni della merce dovute all'esposizione alla luce e ad agenti anche solo potenzialmente dannosi per le materie prime e le stampe dei sacchi né per effetto di un errato immagazzinamento. In relazione a ciò, la merce deve essere conservata dall'acquirente, se non altrimenti indicatogli per iscritto da Mondì, in luogo chiuso al

## Condizioni generali di vendita – Mondì San Pietro in Gu

riparo da agenti atmosferici, ad una temperatura non inferiore a 10° centigradi né superiore a 32° centigradi, con umidità non inferiore al 40% né superiore al 60%, libera da ogni confezionamento in film di polietilene e senza sovrapposizione di pallets. Inoltre, sono escluse pretese in caso di variazioni di grammatura per ciascun foglio di carta e di spessore per le materie plastiche impiegate nella fabbricazione dei sacchi nella misura del +/- 5%, mentre per i sacchi fabbricati con materiali accoppiati la tolleranza media per ciascun foglio accoppiato è pari al +/- 10%. I sacchi laminati con PET devono essere utilizzati dopo 5 giorni dalla data produzione indicata nella tabella presente in ciascun pallet.

Mondì non risponderà mai in caso di colpa lieve (l'onere della prova per colpa grave compete all'acquirente), dei conseguenti danni, perdita finanziaria, lucro cessante, interessi e pretese di terzi. L'acquirente è obbligato a trasferire completamente queste limitazioni di responsabilità ai propri clienti.

Eventuali pretese derivanti da merci difettose, non possono essere più fatte valere decorsi 18 mesi dalla produzione. Le garanzie e la responsabilità di Mondì previste in questa clausola sono definitive, tranne in caso di norme imperative. Le limitazioni di responsabilità esposte in questa clausola si applicano anche ai rappresentanti legali di Mondì, ai dipendenti e/o altri rappresentanti pro tempore di Mondì stessa.

Le merci contestate dall'acquirente devono essere tenute a disposizione di Mondì per accertamenti per un periodo di 60 giorni dalla data del reclamo, fermo l'onere per l'acquirente di provare le proprie contestazioni. Le merci contestate non possono essere restituite a Mondì senza sua espressa autorizzazione scritta.

Il materiale fornito da Mondì è idoneo al contatto con gli alimenti ai sensi del Regolamento CE 1935/2004 e del D.M. 21/03/73 ed ai successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni. In caso di emergenza alimentare scrivere al seguente indirizzo [Contact.Sanpietroingu@mondigroup.com](mailto:Contact.Sanpietroingu@mondigroup.com)

Mondì può prevedere lavorazioni in outsourcing e l'impiego di carta riciclata.

### 7. Forza maggiore

Tutti i casi di forza maggiore, agitazioni sindacali, serrate, fornitura insufficiente di materiale o energia, mancanza di mezzi di trasporto ed eventi o circostanze simili che esulano dalla responsabilità di Mondì esenteranno Mondì dall'obbligo di adempiere al contratto per il periodo e in misura corrispondente a tali impedimenti. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui tali circostanze dovessero riguardare fornitori di Mondì. Mondì non dovrà rispondere delle circostanze sopra descritte nemmeno qualora si dovessero verificare durante un ritardo già esistente. Mondì informerà l'acquirente dell'inizio e della fine di tali impedimenti nel più breve tempo possibile.

### 8. Riservato dominio

Le merci fornite restano di proprietà di Mondì fino ad avvenuto completo pagamento di tutte le somme dovute per la fornitura e fino a osservanza di tutti gli altri impegni verso Mondì. Qualsiasi tipo di lavorazione delle merci effettuata dall'acquirente verrà svolta per conto di Mondì, senza che ciò comporti impegni per Mondì. Se le merci fornite vengono lavorate con altre merci che non sono di proprietà di Mondì, Mondì acquisirà un diritto di comproprietà sulle nuove merci prodotte, in proporzione corrispondente al valore delle merci fornite al momento della lavorazione.

L'acquirente avrà il diritto di vendere le merci fornite durante la normale attività commerciale. Eventuali pretese derivanti da tale vendita vengono qui cedute anticipatamente a Mondì. In caso di vendita di merci su cui Mondì detiene la comproprietà, la cessione avrà valore in misura corrispondente a tale comproprietà. Mondì avrà il diritto di incassare la somma ceduta.

L'acquirente è tenuto ad assicurare in modo adeguato e a proprie spese le merci di proprietà di Mondì a fronte di tutti i rischi ordinari, in particolare i rischi di incendio, furto o danno causato dall'acqua, di trattarle con cautela e immagazzinarle adeguatamente.

### 9. Diritti di proprietà intellettuale di terzi

Solo l'acquirente risponderà dei diritti di proprietà intellettuale relativi al design delle merci ordinate, a tutti i materiali stampati, bozze e campioni completi. In caso di pretese per presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, l'acquirente indennizzerà e terrà Mondì libera da tali rivendicazioni di terzi.

Se le specifiche delle merci fornite sono stabilite da Mondì, Mondì resta titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a tali merci.

Mondì ha il diritto di stampare sulle merci proprio marchi, anche in licenza d'uso, propri codici di riferimento anche ai fini di eventuali norme in materia di tracciabilità dei prodotti e ogni simbolo ritenuto da Mondì necessario per identificare il sacco nel processo di riciclo e/o facilitarlo.

### 10. Luogo di esecuzione, foro competente, cessione dei diritti, diritto applicabile

Si concorda che il luogo di esecuzione sarà la sede di Mondì indicata nell'offerta.

Il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal rapporto contrattuale sarà Padova (Italia), che sarà foro competente anche per qualsiasi procedimento relativo a tratte, atti o assegni. In ogni caso Mondì potrà citare l'acquirente anche presso la residenza di quest'ultimo.

Tutti gli impegni contrattuali di Mondì potranno inoltre essere soddisfatti da qualsiasi altra società appartenente al gruppo Mondì Packaging.

La cessione dei diritti e delle obbligazioni dell'acquirente derivanti dai contratti di fornitura sarà valida solo previo consenso scritto di Mondì.

Le presenti disposizioni saranno disciplinate in via esclusiva secondo il diritto italiano; resta esclusa l'applicazione della convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.

27 Aprile 2015